

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 141

Anno 57

25 giugno 2026

N. 163

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI,
DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI RAVARINO (MODENA)



Comune di Ravarino

PROVINCIA DI MODENA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/4/1992
Controllato dal Co.Re.Co. nella seduta del 26/5/1992, prot. n. 3697
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 119 del 16/11/1992

Modificato con deliberazioni consiliari n. 20 del 10/3/1995 e n. 41 del 3/7/1995
Controllate dal Co.Re.Co. nella seduta del 17/7/1995, prot. N.
25973 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 85 del
22/7/1996

Modificato con atto consiliare n. 57 del 14/7/2000
Controllato dal Co.Re.Co. nella seduta del 26/7/2000 prot. n.
8496
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 133 dell'8/9/2000

Modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 04/11/2024
Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per gg. 30 dal 21/11/2024
Divenuto esecutivo il 21/12/2024
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 112 del 06/05/2025

Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 28/05/2026
Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per gg. 30 dal 11/06/2026
Divenuto esecutivo il __/__/____
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. ____ del __/__/____

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comunità locale di Ravarino

1. La comunità locale di Ravarino, ordinata in Comune, è autonoma.
2. La comunità locale di Ravarino riconosce e concorre alla piena attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
4. La comunità locale di Ravarino, oltre che destinataria dei servizi, è titolare del potere di autonomia locale, che viene espresso non solo al momento delle elezioni, ma durante l'intero mandato degli organi rappresentativi, in modo tale da assicurare la piena rappresentanza degli interessi della comunità medesima.

Art. 2 - Finalità

1. La comunità tutela gli interessi generali della propria popolazione, ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, indirizzandolo ad obiettivi di progresso civile e democratico.
2. La comunità ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - b) la promozione della funzione sociale e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme associative;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale nonché di tutela della famiglia e della persona valorizzando l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 - Principi generali

1. La comunità locale di Ravarino elegge i propri rappresentanti responsabili dell'attuazione delle proprie scelte politiche; essa ha diritto a risorse finanziarie proprie sufficienti ed adeguate alle necessità individuate nelle proprie scelte politiche, una parte delle quali provenienti da tasse ed imposte locali autonomamente stabilite.
2. La comunità locale di Ravarino ha diritto di associarsi e coordinare la propria attività con quella di altri enti locali per la realizzazione di attività di interesse comune e al fine di ottimizzare le proprie risorse.
3. L'ordinamento istituzionale del comune promuove, nelle sue espressioni, condizioni di pari opportunità fra donna e uomo e, mediante azioni positive, anche sul posto di lavoro; a tal fine auspica la presenza di almeno un rappresentante di entrambi i sessi negli organi collegiali elettivi del comune e degli enti, aziende ed istituzioni ad esso dipendenti.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per Km² 28,53 confinante con i Comuni di Camposanto, Crevalcore, Nonantola e Bomporto.
2. La sede comunale è ubicata nell'edificio civico a ciò destinato.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In particolari casi, previo avviso pubblico ai cittadini, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 - Nome, stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome RAVARINO.
2. Il gonfalone comunale ha la seguente foggia: drappo di colore azzurro ornato di ricami con stemma "Castello finestrato in campo argentato" e iscrizione centrata in argento, e può essere esibito nelle cerimonie e nelle pubbliche manifestazioni.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è disciplinata dal regolamento.

Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 6 - Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio e il Sindaco.
2. Il funzionamento degli organi del comune è disciplinato in modo che sia assicurata la piena partecipazione di tutti gli eletti.
3. L'attribuzione delle competenze degli organi, sia elettivi che di gestione, risponde al principio della funzione di servizio nei confronti della comunità.

Art. 7 - Deliberazione degli organi collegiali

1. Sono collegiali il consiglio, la giunta ed ogni altro organo la cui volontà è formata da un gruppo di soggetti che decide congiuntamente.
2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Lo statuto ed il regolamento disciplinano i casi in cui la seduta è segreta o aperta al pubblico.
5. Il consiglio e la giunta comunale possono apportare modifiche alla proposta di deliberazione, previo parere del segretario comunale.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
7. I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Il Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo; ha inoltre autonomia organizzativa e funzionale.

2. L'elezione e la composizione del consiglio comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti è stabilita dalla legge.

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto e dalle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Il consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione udita la comunicazione del Sindaco discute ed approvato in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Alle sedute del consiglio comunale possono essere chiamati a partecipare i funzionari dell'amministrazione comunale, ed anche esperti, tecnici e personalità esterne all'amministrazione comunale, su invito del Sindaco, tutti con funzioni consultive.

Art. 10 - Attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa

1. Sono anche attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa del consiglio comunale:
 - a) approvare direttive generali, ordini del giorno e mozioni sull'azione politico-amministrativa della giunta e su argomenti di interesse locale e/o generale;
 - b) stabilire i criteri per esaminare i rilievi e le proposte del revisore dei conti, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 11 - Attribuzioni di verifica e vigilanza

1. Sono anche attribuzioni di verifica e vigilanza del consiglio comunale:
 - a) collaborare con il revisore per l'esercizio congiunto della azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria in conformità ai principi e alle norme indicate negli art. 51 e 52 dello statuto e nel regolamento;
 - b) stabilire termini e modalità per la presentazione da parte della giunta della relazione annuale sulla attività gestionale con riferimento agli indirizzi fissati;
 - c) stabilire le modalità con le quali il Sindaco o suo delegato deve riferire al consiglio della vigilanza e del controllo su eventuali istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al comune per l'osservanza degli indirizzi ed il raggiungimento degli obiettivi;
 - d) dettare i criteri per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione, se istituito.

Art. 12 - Attribuzioni organizzative

1. Le attribuzioni organizzative del consiglio comunale non indicate nello statuto sono disciplinate dal regolamento e dal consiglio stesso con propri atti deliberativi.

Art. 13- Surroga di poteri

1. Il consiglio comunale riceve per la ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta comunale in via d'urgenza, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14- Convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato per determinazione del Sindaco o di chi ne fa le veci. Può altresì essere convocato per determinazione della giunta, delle commissioni consiliari di cui all'art. 17 o quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri assegnati. In tal caso la riunione dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data di adozione della delibera o della richiesta. Sono esclusi dal diritto di iniziativa e deliberazione gli argomenti, per i quali la legge prevede tempi certi di discussione. La convocazione può avvenire anche a seguito delle istanze di partecipazione popolare di cui al Titolo IV.
2. La convocazione del consiglio comunale avviene a mezzo di avvisi scritti da consegnare nei modi e nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
3. Hanno carattere di convocazione ordinaria del consiglio comunale esclusivamente quelle destinate all'approvazione del documento programmatico, nonché all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.
4. Tutte le altre convocazioni hanno carattere straordinario per cui ai consiglieri deve pervenire l'avviso almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
5. Il consiglio comunale può altresì essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti. In tal caso l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 15- Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è predisposto dal Sindaco o da chi ne esercita le competenze ed attribuzioni e deve contenere tutti gli argomenti proposti dalla giunta, dai consiglieri, dalle commissioni consiliari e a seguito delle istanze di partecipazione popolare.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione del consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. Gli atti relativi all'approvazione del documento programmatico, nonché all'approvazione del bilancio, del conto consuntivo, del piano regolatore e dei regolamenti devono essere messi a disposizione del consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 16- Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti durante la prima seduta costituiscono gruppi consiliari, in numero non inferiore a 2 consiglieri, contestualmente alla designazione del Capo Gruppo ed, eventualmente, di chi lo sostituisce in caso di assenza. Il documento, in forma di lettera indirizzata al Sindaco, deve contenere anche l'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal designato.
2. Con dichiarazione a verbale possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste diverse e ogni consigliere può dichiarare di voler far parte di un altro gruppo con l'accettazione da parte di quest'ultimo.
3. I consiglieri singoli, che non fanno parte dei gruppi consiliari, sono inseriti nel gruppo misto.
4. La conferenza dei capi gruppo, di cui fanno parte tutti i capi gruppo, se istituita dal consiglio comunale, è presieduta dal Sindaco o dal vicesindaco.
5. Il Segretario Generale trasmette ai capi gruppo l'elenco delle deliberazioni della giunta comunale.

Art. 17- Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari elette nel proprio seno all'inizio di ogni legislatura, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
2. Ogni commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente.
3. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi.
4. Le commissioni hanno la funzione di promuovere e favorire la partecipazione alle scelte fondamentali del comune, da parte dei consiglieri.
5. A tal fine, le commissioni:
 - a) coadiuvano il consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività consultiva e referente in ordine alle deliberazioni;
 - b) esprimono pareri su materie di competenza del consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio o della giunta;
 - c) hanno diritto, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio; possono altresì chiedere, con la presenza di tutti i componenti e con voto unanime, la convocazione del consiglio.
6. Nelle sedute delle commissioni consiliari può essere data risposta alle interrogazioni e alle mozioni nei casi e nelle forme previste dal regolamento.
7. Alle commissioni possono essere chiamati a partecipare i funzionari dell'amministrazione comunale, ed anche esperti, tecnici e personalità esterne all'amministrazione comunale, su invito del presidente, tutti con funzioni consultive.

Art. 18- Commissioni miste

1. Il consiglio comunale può nominare commissioni miste, per fini determinati, con funzioni consultive.
2. In dette commissioni possono essere chiamati a far parte, oltre ai consiglieri comunali, funzionari dell'amministrazione comunale, nonché esperti designati dai singoli gruppi consiliari ed altre personalità e rappresentanti, individuati nella deliberazione di approvazione del consiglio comunale.
3. Ogni commissione elegge, nel proprio seno, un presidente ed eventualmente un vice presidente.
4. Con la presentazione al consiglio comunale della relazione conclusiva esauriscono la loro funzione.

Art. 18 bis- Commissione di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni di indagine sulla attività della amministrazione.
2. Tali commissioni sono istituite dal consiglio comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.
3. Il consiglio comunale, al momento della istituzione di ciascuna commissione di indagine, ne determina la materia ed assegna un tempo massimo entro il quale la commissione deve produrre una propria relazione.
4. Le commissioni di indagine sono composte da tre membri eletti dal consiglio comunale. Almeno un componente deve essere eletto tra i membri della minoranza consiliare.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
6. I membri della commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti ed ai documenti inerenti la materia per la quale la commissione è stata istituita.

Capo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 19- Il consigliere comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma delle leggi vigenti, e dichiarare la ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ostative previste.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale. Hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Un quinto dei consiglieri può richiedere al Sindaco la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato.
- 4 bis. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
5. A tal fine ai consiglieri è assicurata la disponibilità di apposita sede adeguata allo scopo.
6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri, previsti dalla legge, sono disciplinati al regolamento.
7. Ogni consigliere ha diritto di avere informazioni dal capo gruppo in merito alle deliberazioni della giunta, anche ai fini dell'invio ed attivazione dell'organo di controllo.
8. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio comunale e ai lavori di tutte le commissioni di cui fa parte.
9. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
10. I consiglieri devono giustificare la loro assenza o impedimento per non incorrere nella decadenza prevista dalla legge o dal regolamento.
11. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate, per iscritto, al consiglio. Le dimissioni sono irrevocabili.
12. Ai consiglieri possono essere affidati dal consiglio comunale speciali incarichi o indagini su materie particolari e nei limiti e nei modi fissati dal consiglio stesso. Gli incarichi esterni possono essere esercitati anche oltre la data dello scioglimento dei consigli, fino alla nomina dei successori.
13. Ai consiglieri devono essere assicurate indennità, tali da consentire loro di svolgere liberamente tutte le prerogative e funzioni ricevute con il mandato degli elettori.
14. L'entità e i tipi di indennità spettante a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.
15. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, ogni anno i redditi e i patrimoni posseduti.
16. L'amministrazione comunale assicura l'assistenza in sede processuale a tutti i consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza dei fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni ed incarichi ricoperti, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20- Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Sezione I**ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA****Art. 21- Nomina e prerogative**

1. La giunta, tra cui il vicesindaco, è nominata dal Sindaco e comunicata al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta del documento programmatico degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
5. La giunta, unitamente al Sindaco, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati al comune, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 22- Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 assessori.
2. Fino ad un massimo di n. 2 assessori possono essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di requisiti di professionalità e di competenza amministrativa, per il conseguimento di specifici obiettivi tecnico-amministrativi.
3. Gli assessori esterni partecipano ai lavori del consiglio, senza diritto di voto e non possono essere nominati vicesindaco e svolgere funzioni, proprie del Sindaco, in caso di assenza o impedimento.

Sezione II**FUNZIONAMENTO – ATTRIBUZIONI****Art. 23- Funzionamento della giunta**

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato che stabilisce l'ordine del giorno ed ha poteri di autoregolamentazione delle competenze attribuite.

Art. 24- Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da un

organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio e tutti gli atti di amministrazione non rientranti nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari.

2. La giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. Alle sedute della giunta possono essere chiamati a partecipare i funzionari dell'amministrazione comunale, ed anche esperti, tecnici e personalità esterne all'amministrazione comunale, su invito del Sindaco, tutti con funzioni consultive.
4. E' pure attribuzione di governo della giunta:
 - a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo di organi di partecipazione;
 - b) proporre eventualmente al consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - c) attuare con atti esecutivi i programmi e gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del consiglio comunale e non attribuiti al Sindaco;
 - d) proporre all'approvazione del consiglio comunale schemi di convenzioni concernenti opere e servizi nelle materia stabilite dalla legge;
 - e) fissare la data dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimenti;
 - f) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, di appalto o per la gestione dei servizi anche nei casi in cui sia prevista la rappresentanza della minoranza, quando la designazione sia effettuata congiuntamente da tutti i capi gruppo;
 - g) adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione e quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale, non riservati ad altri organi, nonché l'affidamento e la revoca degli incarichi previsti dall'art. 51, punto 1, punto 6 e punto 7 della legge n. 142/90;
 - h) approvare i disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
 - i) proporre criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone (art. 12, legge n. 241/90);
 - l) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare (ex art. 32 lett. m);
 - m) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale o amministrativo, come attore o come convenuto ed approvare le transizioni;
 - n) esercitare le funzioni delegate dallo stato, dalla regione o dalla provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge, dallo stato o dal regolamento ad altro organo;
 - o) approvare accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
 - p) adottare i provvedimenti di mobilità interna del personale, sentite le organizzazioni sindacali;
 - q) affidare incarichi di natura professionale che siano connessi all'esecuzione di programmi approvati dal consiglio ovvero si riferiscano all'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi.
5. E' pure attribuzione organizzatoria della giunta:
 - a) valutare i conflitti tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ed eventualmente adottare i conseguenti provvedimenti, in conformità agli indirizzi del consiglio comunale;
 - b) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - c) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione se deliberata dal consiglio.

Capo IV IL SINDACO

Art. 25- Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo di governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 26- Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco pure:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della giunta;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
 - c) nomina i componenti della giunta coadiuvandone l'attività e può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
 - f) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
 - h) attesta l'avvenuto espletamento del mandato, al fine di documentare i permessi previsti dalla legge per gli amministratori;
 - i) il sindaco ha facoltà di delega di specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
 - j) può delegare ad uno o più Consiglieri Comunali compiti di collaborazione, circoscritti all'esame e allo studio di determinate materie, nonché alla cura di temi specifici o situazioni particolari. La scelta del delegato ha carattere fiduciario e viene comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. La delega non comporta il riconoscimento di alcun corrispettivo. Gli atti del delegato non assumono valenza esterna e non possono, in alcun modo, impegnare direttamente o indirettamente l'Amministrazione. Il delegato non può, in alcun caso, adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici preposti;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - l) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissione perché il consiglio prenda atto della decadenza della giunta;
 - m) conclude, in applicazione della legge n. 241/90, sentiti i dirigenti responsabili, eventuali accordi con i soggetti privati interessati al provvedimento onde determinare il contenuto discrezionale definitivo, ciò anche in sostituzione di atti esecutivi;
 - n) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - o) adotta ordinanze per l'osservanza delle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative e i provvedimenti previsti dalle norme vigenti in caso di inosservanza;

- p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- q) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;
- r) autorizza lo sgravio ed i rimborsi di quote, indebitamente richieste o riscosse, di imposte, tasse e contributi;
- s) impartisce direttive al segretario comunale e al vicesegretario, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione di tutti gli uffici e servizi;
- t) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della giunta o del segretario comunale;
- u) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, nonché delle istituzioni, aziende, consorzi, enti e società a prevalente capitale pubblico dipendenti e controllati dal comune stesso;
- v) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non attribuiti al vicesegretario e/o al segretario;
- w) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale alle nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune stesso, nelle forme e nei termini previsti dalla legge;
- x) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli incarichi direzionali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge;
- y) qualora le leggi regionali attribuiscano competenze al comune in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, determina, avvalendosi del competente servizio e delle relative strutture, le modalità per il coordinamento degli interventi previsti legge con i servizi sociali, sanitari, assistenziali e di tempo libero operanti nel territorio, disponendo l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.
- z) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in armonia con le esigenze complessive e generali degli utenti, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale;

Art. 27- Attribuzioni di vigilanza

- 1. Il Sindaco pure:
 - a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, in cui partecipa l'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società in cui partecipa il comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 28- Attribuzioni organizzatorie

- 1. Il Sindaco pure:
 - a) stabilisce argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione nei tempi stabiliti dalla legge;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio;
- e) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più assessori, in caso di assenza o impedimento del sindaco stesso e del vicesindaco; nelle cerimonie o altri casi previsti dalla legge, il sostituto del sindaco userà il distintivo previsto, nel rispetto dell'art. 22.

Art. 29- Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale;
- c) sovrintende informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti, ed assume le iniziative conseguenti;
- e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Art. 30- Il vicesindaco

- 1. Il vicesindaco è l'assessore che esercita tutte le competenze ed attribuzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento, e viene designato a tale funzione dal Sindaco.
- 2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le competenze ed attribuzioni sostitutive secondo la delega generale o parziale, a tal fine, loro attribuita dal Sindaco, nel rispetto dell'art. 22, e comunicata al consiglio.
- 3. La assunzione delle funzioni di vicesindaco e le deleghe indicate nel precedente comma, rilasciate agli assessori, devono essere comunicate agli organi previsti dalla legge.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo II si rimanda al regolamento comunale.

Titolo III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 31- Segretario e vicesegretario

- 1. Il Segretario svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o assegnategli dal Sindaco.
- 2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, sovrintende e coordina lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, in cui si articola la struttura operativa dell'ente.
- 3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario con funzioni vicarie del Segretario in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 32- Principi e criteri generali organizzativi

- 1. L'organizzazione della struttura dell'ente e lo svolgimento delle attività d'istituto devono essere rispondenti a criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità, efficacia ed efficienza, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei terzi in conformità alla legge 31 dicembre 1996 n. 675, secondo i principi di responsabilità, di trasparenza, di semplificazione delle procedure e di valorizzazione delle professionalità.

2. L'azione amministrativa e l'ordinamento degli uffici e del personale sono informati al criterio di distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, di competenza degli organi di governo e responsabilità di gestione, di competenza dei responsabili di servizi ed uffici.
3. L'ordinamento del personale deve fondarsi su metodologie lavorative caratterizzate da programmi ed obiettivi con adeguata assegnazione di risorse e con sistemi di controllo e verifica dell'attività svolta.

Art. 33– Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è articolata in Servizi, Uffici o Unità Operative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo, spettanti al Sindaco ed alla Giunta, possono essere previste autonome unità organizzative.
3. La dotazione organica dell'ente e la sua articolazione interna devono essere rispondenti ai programmi, agli obiettivi ed alle funzioni individuate dall'Amministrazione, ricorrendo anche alla gestione flessibile delle risorse umane.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dal posto da ricoprire.

Art. 34– Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione amministrativa dell'ente, le modalità di accesso all'impiego, l'affidamento degli incarichi di direzione di servizio e ufficio, l'ordinamento delle strutture organizzative le loro competenze ed attribuzioni, la gestione delle risorse, gli strumenti operativi, il controllo di gestione, nonché gli incarichi di collaborazione esterne, sono disciplinati attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento da adottarsi, a cura della Giunta comunale sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio Comunale, si informa ai principi di legge ed a quelli di cui al presente titolo.

Capo II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 35- Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono anche essere istituiti e gestiti con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio, aziende ovvero società a prevalente capitale pubblico locale.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. La deliberazione del consiglio comunale, che autorizza la istituzione o la partecipazione del comune ad enti pubblici, istituzioni, consorzi, aziende e società a prevalente capitale pubblico locale, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti.

Art. 36- Gestione associata dei servizi e funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 37- Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero e socio-assistenziali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che ne hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere scadenza che si protragga oltre sei mesi dalla cessazione del consiglio comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga da accordarsi con apposito atto deliberativo.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

Art. 38- Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 39- Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio stesso.

Art. 40- Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 41- Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, può, nel rispetto delle normative legislative e statutarie, deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Art. 42- Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 43- Nomina e revoca amministratori e presidente di aziende ed istituzioni

1. Gli amministratori ed i rispettivi presidenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
2. Per assicurare la massima trasparenza, ogni amministratore deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, ogni anno i redditi e i patrimoni posseduti.
3. Ai rappresentanti del comune negli enti di cui ai precedenti articoli spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 44- Vigilanza e controlli

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti e dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e aziende e degli obiettivi raggiunti.

Capo III CONTROLLO INTERNO

Art. 45- Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e uffici dell'ente.

Art. 46- Revisore del conto

1. Il revisore del conto deve possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. Non deve inoltre:
 - a) essere consigliere comunale o assessore non consigliere in carica, nel comune;
 - b) essere parente o affine entro il quarto grado con alcuno dei consiglieri comunali o degli assessori non consiglieri in carica;
 - c) essere revisore del conto presso azienda speciale cui partecipi il comune;
 - d) avere un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale o con le aziende speciali comunali;
 - e) essere membro del comitato regionale di controllo e delle relative sezioni.
3. Il sopravvenire di qualunque causa di esclusione della nomina o incompatibilità comporta automatica decadenza dall'ufficio; la decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
4. Il revisore può essere revocato per inadempienza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in carica.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Capo IV
FORME COLLABORATIVE

Art. 47- Principio di collaborazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, come le convenzioni, i consorzi e gli accordi di programma, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48- Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi pubblici, gestiti nelle forme previste dalla legge, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con i comuni e le provincie.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49- Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra i comuni e le provincie per realizzare e gestire, nelle forme previste dalla legge, servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre agli elementi previsti dal precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50- Accordo di programma

1. Il comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve:
 - a) prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori;
 - b) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - c) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo III si rimanda al regolamento comunale.

Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51- Principi

1. Il valore della partecipazione popolare e delle libere forme associative è principio organizzativo fondamentale della amministrazione comunale, processo di democratizzazione interno allo svolgersi dell'azione amministrativa.
2. Durante il mandato amministrativo dovrà essere assicurata la partecipazione della comunità alla verifica della coerente attuazione del programma, oltre che alle modifiche ed integrazioni dello stesso.
3. Al fine di garantire un rapporto reale e costante con gli amministratori comunali è assicurato ai cittadini il diritto di formulare istanze, richieste, petizioni, proposte, reclami ed indire referendum consultivi, su materie ad esclusiva competenza comunale, nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
4. Il comune assicura alle diverse componenti della propria comunità, siano esse espresse in forme singole od associate, la più ampia facoltà di partecipare alla formazione delle scelte programmatiche dell'amministrazione nonché alla loro concreta attuazione.

5. Garantisce altresì, organizzando opportunamente i propri uffici a tal fine, il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti, alle strutture e ai servizi.
6. La partecipazione difensiva dei cittadini rende obbligatoria l'esposizione delle ragioni che ostino all'emanazione di atti, consente al richiedente di interloquire con l'amministrazione nei casi disciplinati dalla legge e dal regolamento ed introduce il principio della vincolatezza dell'autorità ai comportamenti precedentemente tenuti o alle dichiarazioni rese.
7. La partecipazione collaborativa rende possibili atti d'impulso da parte dei cittadini (istanze, petizioni, proposte, ecc.), assemblee pubbliche e la possibilità di indire referendum consultivi su materie ad esclusiva competenza locale.

Capo I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52- Atti d'impulso di iniziativa popolare

1. Ogni cittadino può presentare atti d'impulso (istanze, petizioni, proposte, ecc.) previsti e disciplinati dallo statuto e dal regolamento; gli atti vengono assegnati dalla giunta comunale all'organo istituzionale o burocratico competente per la risposta.
2. Per interessare il consiglio comunale l'atto d'impulso deve essere promosso da almeno 100 sottoscrittori. Alla discussione predetta partecipa un cittadino, rappresentante dei promotori, con il diritto di esporre e sostenere l'atto d'impulso di iniziativa popolare.

Art. 53- Comunità ed amministratori

1. L'amministrazione comunale può promuovere forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente ad oggetti ritenuti di rilevante interesse per la propria comunità.
2. La presenza di amministratori comunali disponibili ad affrontare, con i cittadini che lo richiedano, problemi a pertinenza dell'amministrazione comunale ed eventualmente di altre amministrazioni è assicurata nella sede con le modalità previste dal regolamento.

Art. 54- Associazioni

1. Il comune valorizza le libere associazioni e fondazioni costituite ai fini umanitari, sociali, culturali, sportivi, di volontariato o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o particolare, anche su base territoriale, riconoscendole quali interlocutrici con funzioni consultive nelle iniziative politico-amministrative di propria competenza.
2. Promuove e sostiene altresì la formazione e lo sviluppo di nuove associazioni con la facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, secondo criteri di efficacia sociale, prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.
3. Le associazioni, riconosciute dal consiglio comunale, possono promuovere, in relazione alla attività di interesse, gli atti d'impulso di cui all'art. 58, solo se costituite da almeno 10 cittadini e dotate di statuto; il regolamento determina gli altri requisiti che le forme associative devono possedere ed i termini e le modalità per rapportarsi con il comune.
4. Le associazioni riconosciute sono iscritte in apposito albo, distinte per materie di interesse, aggiornato dal segretario comunale e con validità non superiore alla legislatura.
5. Il Comune può affidare direttamente in concessione alle associazioni di cui al precedente comma, tramite stipula di apposita convenzione, la gestione di propri impianti sportivi o culturali, per lo svolgimento di attività di interesse diretto delle medesime.

Art. 55- Organismi di partecipazione

1. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione e organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
2. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 56- Le consulte

1. Il comune può promuovere o favorire la costituzione di consulte quali libere ed autonome espressioni di forme associative che abbiano finalità sociali comuni.
2. Esse rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della comunità attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che facciano convergere le risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3. Le consulte, in relazione alla attività di interesse, hanno il diritto di promuovere, comunque, gli atti di impulso di cui all'art. 58, punto 1.
4. Il comune può consultare, anche su loro richiesta, le associazioni, gli organismi di partecipazione e le consulte, in relazione all'attività di interesse; i loro pareri debbono essere definiti per iscritto.
5. I pareri delle associazioni, degli organismi di partecipazione e delle consulte, in relazione all'attività di interesse, e i risultati delle consultazioni devono essere riportati e inseriti negli atti e nella delibera del consiglio e della giunta comunale; la deliberazione della motivazione darà anche risposta nel merito al parere fornito.

Art. 57- Assemblee pubbliche

1. Il comune e almeno 100 cittadini possono indire assemblee pubbliche consultive, nelle forme previste dal regolamento, sul risultato delle quali il consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi nella prima seduta utile.

Art. 58- Referendum

1. Il consiglio comunale o 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali possono promuovere un referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale; la richiesta di un referendum deve contenere la precisa indicazione del quesito espresso sotto forma di due o più alternative.
2. E' escluso il referendum in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione per pubblica utilità, di designazioni e nomine di pubblico impiego o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale, e nelle materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
3. E' istituita una commissione, nominata al consiglio comunale composta di 3 membri, per il preventivo esame della ammissibilità delle richieste del referendum; ne fa parte di diritto, il segretario comunale, che la presiede, e due membri in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente, che godano dei diritti civili e politici e non siano consigliere comunale o assessore non consigliere di Ravarino.

4. Le modalità relative alla presentazione della richiesta di referendum, al giudizio sulla sua ammissibilità nonché i tempi di svolgimento delle operazioni di voto e quanto non determinato dallo statuto è disciplinato dal regolamento.
5. L'indizione non produce effetti su alcun atto amministrativo, eventualmente oggetto del quesito.
6. Qualora la metà più uno degli aventi diritto non partecipi alla votazione, il referendum è nullo e il quesito sottoposto a referendum si intende respinto. Quando il referendum è valido, il quesito si intende accolto se i voti favorevoli sono pari alla metà più uno dei voti validi.
7. Il consiglio comunale può accogliere nella sostanza, adottando il provvedimento congrui alle richieste dei promotori, le argomentazioni oggetto del quesito referendario, con conseguente revoca dell'indizione del referendum consultivo.
8. Il risultato del referendum non è vincolante e deve essere sempre discusso dal consiglio comunale, anche in caso di nullità della consultazione, nei modi stabiliti dal regolamento, comunque non oltre 30 giorni dalla data della votazione. Alla discussione predetta partecipa un cittadino, rappresentante dei promotori, con il diritto di esporre e sostenere le tesi oggetto del quesito referendario.
9. L'esercizio del diritto al voto su quesiti referendari è esercitato nell'arco di una sola giornata, anche non festiva.
10. Il consiglio comunale può decidere con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati e in relazione alla natura della proposta referendaria, l'allargamento del corpo elettorale anche alle persone residenti nel comune ma prive di cittadinanza italiana e ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 59- Interventi nel procedimento

1. I cittadini e/o loro rappresentanti delegati ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti, o i dirigenti, responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa alla giunta comunale è consentito autorizzare il prescindere della comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione nell'osservanza dello statuto e del regolamento.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti il procedimento; possono anche presentare istanza scritta di accettazione del provvedimento, consentendone l'emanazione nei tempi, comunque certi, determinati e/o disciplinati dal regolamento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale nei tempi, comunque certi, determinati e/o disciplinati dal regolamento.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale, anche su richiesta dell'interessato e/o da suo rappresentante delegato.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione, attraverso l'organo istituzionale o burocratico competente, deve in ogni caso esprimere per iscritto, non oltre 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 60- Albo pretorio

1. Gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti sono pubblicati per 15 giorni, salvo specifiche disposizioni di legge, nel sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata all'Albo pretorio.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un funzionario e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Capo III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 61- Diritto di accesso

1. La conoscenza è un presupposto indispensabile per contribuire in modo incisivo sulle scelte dell'amministrazione comunale.
2. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
4. La titolarità di accesso spetta a tutti i cittadini, indipendentemente che siano elettori o residenti nel comune presso il quale si inoltra la richiesta.
5. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie di atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
6. Il diritto di accesso si intende comprensivo tanto della facoltà di prendere visione quanto di quella di ottenere copia degli atti dietro pagamento delle spese di riproduzione.
7. I principali atti a contenuto generale, individuati dal regolamento, sono soggetti ad obbligo di pubblicità a prescindere dalla richiesta dei cittadini.

Art. 62- Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle eventuali aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al presente articolo e nel regolamento.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 63- Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio o sul regolamento di contabilità.

Art. 64- Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

Art. 65- Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale, collegialmente.
3. I bilancio e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, ed eventuali aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il comune, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del comune.
5. Al conto consuntivo del comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 66- Controllo economico-finanziario

1. La dirigenza è tenuta a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, la dirigenza predispone apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale.

Art. 67- Controllo di gestione

1. La giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. Il revisore dei conti o 1/5 dei consiglieri comunali assegnati possono richiedere alla giunta comunale, con cadenza trimestrale, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo V si rimanda alla disciplina del regolamento comunale.

Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68- Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
4. Lo statuto deve essere sempre disponibile per la consultazione da parte della cittadinanza, presso la sede comunale.

Art. 69- Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 70- Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materia ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da altri soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto nel presente statuto e ad eventuali commissioni istituite dal consiglio comunale.
 5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazioni di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 71- Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale e la dirigenza possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma primo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità stabilite dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 72- Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
 2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e con lo statuto.
-
-

